

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
(DINI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
(FLICK)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**
(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica**
(BERLINGUER)

col **Ministro dei lavori pubblici**
(DI PIETRO)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**
(BERSANI)

col **Ministro del commercio con l'estero**
(FANTOZZI)

col **Ministro dell'ambiente**
(RONCHI)

e col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**
(PINTO)

(V. Stampato Camera n. 1914)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 giugno 1997*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 101 milioni per l'anno 1996, in lire 107 milioni per l'anno 1997 ed in lire 125 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

